CAMERA DEI DEPUTATI N. 607

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 6 luglio 1987

Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 70 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si ripresenta anche in questa legislatura la seguente proposta di legge perché quanto mai attuale in relazione alla successiva esperienza.

1. *Il crollo del « bicameralismo perfetto »*.

« Il nostro è un sistema bicamerale pressoché unico al mondo. Abbiamo due Camere non solo identiche per i poteri che esercitano, ma anche uguali nella struttura rappresentativa ».

Quasi ovunque ci sono o specializzazioni di funzioni o prevalenza della Camera bassa, con il Senato ricondotto al rango di organo di controllo sospensivo ». (Giuliano Amato - *Mondoperaio* 1979).

Scritte dal noto studioso e uomo di Governo queste parole non hanno bisogno di commento e riassumono il pensiero unanime della dottrina, delle forze politiche, dei più qualificati editorialisti.

Ma questo « bicameralismo perfetto » è ormai investito da una violenta ondata di critica popolare che arriva fino al disgusto per l'istituzione « Parlamento »,

fino all'oltraggio nei confronti di un organismo insipiente, anacronistico, incapace di stare al passo con la società, incompetente e improvvisatore, capace solo di coltivare i privilegi dei propri membri considerati una classe politica condizionata, ottusa e corrotta.

L'aggressione popolare contro il Parlamento ed i parlamentari si è in quest'ultimo periodo intensificata a tal punto da far tremare « il Palazzo » e da indurre tutti a metter mano – finalmente – alle sospirate riforme, anche se la lunga esperienza fa temere il peggio: cioè il pericolo di qualche insignificante aggiustamento che lascerà il tempo che trova.

Ciò che, infatti, alla gente non viene detto è che non siamo di fronte ad un fatto degenerativo del sistema, ma ad un fenomeno naturale e tipico del « parlamentarismo », che era già crollato nel periodo prefascista ed i cui mali profondi erano stati messi in luce sistematicamente sin dalla metà dell'Ottocento. E la cura per questo antico malanno deve essere radicale, attraverso il cambiamento di tutto il sistema politico-costituzionale.

L'esperienza e le conclusioni della Commissione Bozzi, però, hanno insegnato che le aspirazioni e la passione riformatrice vanno misurate con la realtà politica, per cui è preferibile non chiedere tutto e subito ma andare avanti per gradi con proposte più facilmente inseribili nel contesto politico-parlamentare.

Così noi, senza rinunciare ed anzi rivendicando la validità delle tesi di Nuova Repubblica e del sistema presidenziale con il Parlamento monocamerale a rappresentanza integrata dalle competenze, riteniamo di proporre questa riforma del sistema legislativo che, collocandosi sulla strada della gradualità verso la grande svolta, sembra suscettibile di attrarre convergenze e di trovare accoglimento negli aspetti fondamentali.

2. *La rappresentanza dimezzata. L'avvento delle categorie.*

La prima attenzione si rivolge alla rappresentanza parlamentare che oggi appare dimezzata in quanto non riassume la globalità degli interessi e profondamente contestata. La frattura tra la società ed il Parlamento, tra gli elettori e gli eletti ha assunto proporzioni insanabili. L'accusa è contro i partiti che esprimono una classe dirigente distaccata dai problemi reali e facile alla discussione fine a se stessa, oltre che subordinata ai vertici della forza politica cui deve l'ingresso in lista, l'elezione e la possibilità di rielezione. Così la società non ha paladini sinceri e disinteressati, tesi al conseguimento del benessere sociale e realizzatori di giustizia, ma espressioni dell'egoismo partitocratico. Per cui la prima cosa da fare è di cambiare tipo di rappresentanza contrastando la supremazia dei partiti e falcidiandone i rappresentanti e inserendo nel Parlamento le competenze reali della società, i veri valori tecnici e morali espressi dal fenomeno dirompente delle categorie produttrici. La frattura del circuito della rappresentanza con l'emarginazione delle forze più vive della Nazione, è stato il peggiore difetto di un sistema nato dai partiti per i partiti e volutamente avulso – nella sostanza – dal mondo di chi lavora e produce, di chi soffre, di chi per dignità rifiuta il servilismo clientelare.

E l'ingresso nel Parlamento delle competenze e dei valori tecnici e morali portati dalle categorie del lavoro e della produzione costituisce uno dei punti di forza della presente proposta di legge costituzionale.

3. *Bicameralismo differenziato: specializzazione delle funzioni tra le due Camere e rafforzamento del potere di controllo sul Governo a sua volta arricchito di funzioni dalla delegificazione.*

Il secondo punto di forza della proposta di legge costituzionale riguarda una precisa differenziazione delle funzioni delle due Camere ed uno snellimento del processo legislativo. Alla sola Camera dei deputati e delle categorie è attribuita la legislazione ordinaria – semplificata e alleggerita da una razionale delegificazione con attribuzione di vasti poteri normativi all'Esecutivo – mentre torna il bicamera-

lismo per le fondamentali materie costituzionali, elettorali, della programmazione e del bilancio, dei conti consuntivi, dei trattati internazionali, della delegazione legislativa.

Il Senato, alleggerito della funzione legislativa, può caricarsi di una nuova funzione esclusiva: quella del controllo, con potere sospensivo, sull'aumentata potestà normativa del Governo, e del controllo sul potere governativo di indirizzo nei confronti delle Regioni e sulle nomine pubbliche.

4. *Riduzione a quattro anni del mandato parlamentare; riduzione del numero complessivo dei parlamentari; i rappresentanti dei partiti ridotti a metà; abbassamento dei limiti di età per l'elettorato passivo; obbligo del lavoro legislativo per sessioni; inserimento del valore civile e militare tra i titoli per la nomina di senatore a vita.*

Anche queste modifiche sono dettate da considerazioni realistiche e da esigenze diffuse.

Da circa venti anni le legislature non hanno mai superato i quattro anni e forse non smentirà la regola la legislatura in corso. Comunque, oggi quattro anni sembrano un termine adeguato allo svolgimento del mandato parlamentare accolto anche da altri paesi di democrazia classica.

La riduzione del numero dei deputati e senatori è stata inserita nella proposta con avvedutezza, per non scoprire del tutto il territorio della rappresentanza politica delle forze minori e al tempo stesso per rendere più praticabile la funzione; ma la riduzione è massiccia perché noi, mutando il tipo di rappresentanza, abbiamo in concreto ridotto a metà l'espressione parlamentare dei partiti.

Ventunesimo e trentesimo anno di età ci sembrano i giusti limiti per accedere alla Camera ed al Senato, tenendo conto che a diciotto si raggiunge la maggiore età e che a diciotto già si accede alla difficile funzione di consigliere negli enti locali.

Abbiamo, infine, bloccato a cinque il numero massimo dei senatori di nomina presidenziale ed inserito tra i requisiti per tale nomina il valore civile e militare come indicazione del bisogno di riscoprire le virtù civiche e di premiare la dedizione alla patria.

Onorevoli colleghi, le riforme hanno una loro logica ed una precisa interdipendenza. È inutile riformare il Parlamento se non si riforma il Governo, la Presidenza della Repubblica, la pubblica amministrazione, l'ordinamento giudiziario: in una parola se non si va fino in fondo nell'opera di rifondazione dello Stato.

Ma è indispensabile cominciare, ed una vera riforma del Parlamento potrebbe rappresentare un buon punto di partenza.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« ART. 55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e delle categorie e del Senato della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati e delle categorie è composta da cinquecentottanta membri e comprende la rappresentanza politica e la rappresentanza delle competenze; è eletta a suffragio universale diretto per la metà dei propri membri; per l'altra metà è eletta dalle categorie produttrici – individuate nell'articolo 4 – nei rispettivi ambiti secondo accertamenti, procedure per l'assegnazione dei seggi e criteri stabiliti con legge organica, osservando il principio proporzionale e garantendo la rappresentanza di tutte le categorie.

La ripartizione dei duecentonovanta seggi della rappresentanza politica tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero dei cittadini della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Sono eleggibili alla Camera dei deputati e delle categorie gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Il numero dei senatori è di duecentottanta elettivi, oltre ad un massimo di cinque nominati dal Presidente della Repubblica ».

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età ».

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e per eccezionale valore civile e militare ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« La Camera dei deputati e delle categorie ed il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 62 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Le Camere si riuniscono per sessioni secondo i rispettivi regolamenti ».

ART. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« Ciascuna Camera è convocata per iniziativa del suo Presidente o – in via eccezionale – del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti ».

ART. 10.

1. L'ultimo comma dell'articolo 62 della Costituzione è abrogato.

ART. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito con il seguente:

« ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle seguenti materie: costituzionale, elettorale, programmazione e bilancio, conti consuntivi, trattati internazionali, delegazione legislativa.

La Camera dei deputati e delle categorie esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie.

Al Senato della Repubblica è riservato il controllo sull'esercizio della potestà normativa del Governo, con facoltà di sospendere l'efficacia dei relativi atti. La sospensione viene dichiarata dal Senato entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento, su proposta dell'Ufficio di Presidenza – convocato a richiesta di uno o più presidenti di gruppo – e a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Al Senato è altresì riservato il controllo sul potere di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle regioni e sui criteri di scelta per le nomine pubbliche.

Entrambe le Camere esercitano il potere ispettivo – attraverso gli strumenti dei rispettivi regolamenti – sugli altri atti del Governo e su quelli degli enti pubblici e della pubblica amministrazione ».